

## 2

Non può essere respinta la istanza di liquidazione dei compensi formulata dal difensore di parte ammessa al Patrocinio a carico dello Stato, ove manchi la "contestualità" tra la richiesta e la definizione del procedimento. Il difensore infatti ha la facoltà ( e non invece l'obbligo) di avvalersi di quanto previsto dall'art.1 comma 783 Legge 208/2015 1 (laddove subordina alla presentazione della relativa richiesta da parte del difensore il dovere del giudice di procedere alla liquidazione delle Spese di Giustizia a carico dello Stato, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase).

Per cui la istanza del difensore (che va sempre veicolata attraverso il SIAMM) può essere presentata anche in un momento successivo. Si richiamano le indicazioni contenute Protocollo del 17 maggio 2016 (Prot. 1015)

in essere tra il Tribunale di Cremona e il locale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui si riportano i punti salienti :

### **"Settore civile**

*Le istanze di liquidazione, unitamente alla documentazione a corredo (come da elenco riportato nell'istruzione allegata) dovranno essere inserite inderogabilmente nel SIAMM tre settimane prima dell'udienza conclusiva e dovranno riportare nel frontespizio l'indicazione di tale data al fine di consentirne alla Cancelleria la tempestiva "lavorazione". In caso di mancata o errata trasmissione telematica dell'istanza, il giudice non potrà procedere all'emissione del decreto di liquidazione in sede di pronuncia del provvedimento conclusivo.*

### **Settore penale**

*Poiché di norma il difensore non è in grado di prevedere esattamente le attività che dovrà espletare sino alla pronuncia della sentenza definitiva (che incidono sulla quantificazione dei compensi), le istanze di liquidazione per il Patrocinio a carico dello Stato, unitamente alla documentazione a corredo, saranno di regola inserite nel SIAMM solo dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta. La presentazione di tali istanze non è più subordinata all'avvenuta attestazione di irrevocabilità della sentenza. Le istanze di liquidazione dei compensi per Difesa d'ufficio e di Irreperibili dovranno invece essere presentate dopo l'avvenuta dichiarazione di irrevocabilità della sentenza che chiude la fase a cui si riferisce la relativa richiesta, salva l'ipotesi in cui l'irreperibilità risulti documentata.*

*Sia nel settore Civile che in quello Penale, laddove sia intervenuta la rinuncia o la revoca del mandato, le istanze di liquidazione per l'attività svolta potranno essere presentate immediatamente."*

---

1 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016), all' art.1 comma 783, nel modificare l'art. 83 del D.P.R. n. 115/2002 (TU in materia di Spese di Giustizia), con l'aggiunta del comma 3-bis, ha introdotto un nuovo regime in materia di liquidazione degli onorari e delle spese a favore dell'ausiliario del magistrato e del CTU. disponendo che "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase in cui si riferisce la relativa richiesta"